



Ufficio Gestione Tributi ed Accertamento

PROT. N. 46909 DEL 11/11/2016

COMUNE DI PISA	
Protocollo Generale	
Direz. Finanze	
PROT.	87987
DATA	14 NOV. 2016

Pisa, li venerdì 11 novembre 2016

Oggetto: Relazione delibera " Tributo servizi indivisibili (TASI)-determinazione delle aliquote 2017".

Nell'anno 2014 si è vista l'introduzione della IUC e con essa la nascita di un nuovo autonomo tributo, la TASI (tributo per i servizi indivisibili), che ha obbligato i comuni a nuovi impegni in termini di adeguamenti regolamentari, amministrativi ed organizzativi.

La Legge di Stabilità 2016 ha apportato al suo regime applicativo alcune significative modifiche, in particolar modo nelle sue due componenti IMU e TASI; tali modifiche hanno reso necessario intervenire sul regolamento IUC complessivamente per un suo adeguamento, e questo è stato fatto con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 28 aprile 2016; si rende ora opportuno procedere ad approvare una delibera di determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2017, anche se di sola e esclusiva conferma delle misure già determinate per l'anno 2016; tale atto è importante ai soli fini ricognitori, per fare cioè maggiore chiarezza sulle fattispecie impositive cui l'IMU si applica alla luce delle modifiche normative introdotte nell'ultimo anno.

La legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), all'art. 1, co. 10 e seguenti, ha introdotto importanti novità che sinteticamente riassumiamo.

Oltre alle tipologie escluse già negli anni precedenti (oltre all'abitazione principale, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, la casa ex coniugale, alloggi militari, unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, alloggi sociali, fabbricati rurali), l'art.1, comma 15, modifica la lettera a) del comma 2 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 ed estende tale esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

Da ricordare che il regolamento IUC, all'art. 5, co. 5 prevedeva già anche l'assimilazione all'abitazione principale, e quindi l'esclusione dall'IMU e dal 2016 anche dalla TASI ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 anche di ulteriori due fattispecie, quelle cioè dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, intendendo per anziani le persone fisiche che hanno compiuto il settantesimo anno di età e per disabili quelle con disabilità riconosciuta dalla competente autorità in misura non inferiore al 75%. Lo stesso Regolamento, all'art. 5, co. 6, prevedeva già altresì l'assimilazione alla abitazione principale anche di una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato italiano e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o in comodato d'uso.

In conseguenza di ciò, andando a riconfermare in questa sede le aliquote 2016 anche per l'anno 2017, le stesse, a normativa vigente, si applicano secondo il seguente schema:

Descrizione aliquota	Aliquota percentuale
Aliquota di base che si applica ai seguenti immobili: a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale, incluse quelle assimilate per legge, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9; b) pertinenze dell'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, di cui all'art. 5, comma 7, del Regolamento; c) unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, di cui all'art. 5, commi 5 e 6, del Regolamento, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9; d) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 917/1986, diversi dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; e) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	0,25%
Aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011.	0,10%
Aliquota ridotta che si applica a tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle per le quali trovano applicazione l'aliquota di base	0,00%

Il Funzionario Responsabile del Tributo
Dott.ssa Annalisa Dolinich

